

## REGOLAMENTO (UE) N. 259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

**che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, stabilisce gli elementi per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i cereali elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 642/2010.
- (2) Benché l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 facciano riferimento al frumento tenero di alta qualità, l'allegato III del medesimo regolamento comprende borse di quota-

zione e varietà di riferimento anche per il frumento tenero di qualità media e bassa. Per ragioni di coerenza è opportuno sopprimere da detto allegato le quotazioni e le varietà relative al frumento tenero di qualità media e bassa.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (UE) n. 642/2010 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**Borse di quotazione e varietà di riferimento**

Prodotto	Frumento tenero	Frumento (grano) duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
Qualità standard	Alta			
Varietà di riferimento (tipo/ grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Minneapolis Grain Exchange <sup>(1)</sup>	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

<sup>(2)</sup> Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.»